



12.09.2013

Rapporto sui risultati dell'indagine conoscitiva relativa alla revisione dell'ordinanza sui diritti politici (voto elettronico)

Rapporto sui risultati dell'indagine conoscitiva relativa alla revisione dell'ordinanza sui diritti politici (voto elettronico)

| | | |
|---|--|---|
| 1 | Situazione iniziale..... | 3 |
| 2 | Indagine conoscitiva..... | 3 |
| 3 | Riassunto dei risultati..... | 3 |
| 4 | Osservazioni in merito ai singoli articoli..... | 4 |
| | Art. 27a Autorizzazione di principio del Consiglio federale | 4 |
| | Art. 27b Condizioni | 5 |
| | Art. 27c Domanda..... | 5 |
| | Art. 27d Contenuto dell'autorizzazione di principio | 5 |
| | Art. 27e Nulla osta della Cancelleria federale | 5 |
| | Art. 27f Limiti..... | 6 |
| | Art. 27g Aveni diritto di voto con disabilità..... | 6 |
| | Art. 27h Protezione dalle manipolazioni | 7 |
| | Art. 27i Verificabilità del voto elettronico | 7 |
| | Art. 27j Affidabilità dei sistemi | 7 |
| | Art. 27k Impiego di un sistema gestito da terzi..... | 8 |
| | Art. 27l Valutazione dei sistemi..... | 8 |
| | Art. 27m Informazione degli aveni diritto di voto..... | 8 |
| | Art. 27n Consulenza scientifica..... | 9 |
| | Art. 27o Firma per via elettronica di domande di referendum e iniziative popolari federali | 9 |

1 Situazione iniziale

Il 14 giugno 2013 il Consiglio federale ha approvato il terzo rapporto sul voto elettronico (VE), in cui si dà una valutazione delle prove svolte e si analizzano le prospettive di sviluppo di tale strumento. Il rapporto definiva inoltre le linee generali da seguire nella modifica delle relative basi legali. Dopo una decina d'anni di esperienze sul campo, si rende necessaria una revisione delle vigenti disposizioni sul voto elettronico. Poiché la fase sperimentale del voto elettronico non si è ancora conclusa, la modifica riguarda per il momento solo l'ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (ODP, RS 161.11) e non la legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP, RS 161.1).

Sostanzialmente, la revisione dell'ODP permette di snellire l'ordinanza e di rendere più efficiente la procedura di autorizzazione. Oltre ad approntare le basi per il passaggio ai sistemi di seconda generazione, con la relativa possibilità di innalzare i limiti, essa attribuisce alla Cancelleria federale la competenza di emanare un'ordinanza comprendente disposizioni esecutive (tecniche) in materia di voto elettronico.

La Cancelleria federale sottoporrà la modifica al Consiglio federale proponendo di porla in vigore il 1° gennaio 2014.

2 Indagine conoscitiva

Il 22 aprile 2013 la Cancelleria federale ha inviato in consultazione il progetto di modifica dell'ODP. Sono stati invitati a prendere posizione tutti i Cantoni, nonché le organizzazioni e le associazioni interessate.

24 Cantoni hanno espresso il proprio parere; il Cantone di Appenzello Interno vi ha rinunciato in modo esplicito, mentre dal Cantone del Ticino non è giunta alcuna risposta.

Per quanto riguarda i partiti politici, hanno trasmesso le loro osservazioni l'Unione democratica di centro (UDC), il Partito socialista svizzero (PSS), il PLR. I Liberali (PLR), il Partito ecologista svizzero (PES), il Partito borghese-democratico Svizzero (PBD) e il Partito pirata svizzero (PPS).

Sono inoltre pervenuti i pareri dell'Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS), dell'Unione delle città svizzere (UCS), dell'Organizzazione degli Svizzeri all'estero (OSE), del Consiglio della parità di Egalité Handicap e del Centre Patronal (CP).

In totale i pareri pervenuti alla Cancelleria federale sono 35.

3 Riassunto dei risultati

Complessivamente, la revisione dell'ordinanza sui diritti politici viene accolta favorevolmente e il relativo progetto è giudicato adeguato¹.

Lo snellimento dell'ordinanza, da attuare attraverso l'elaborazione di un'ordinanza della Cancelleria federale, è auspicato dalla maggioranza dei partecipanti². Viene considerata appropriata anche la semplificazione della procedura, con la bipartizione fra autorizzazione di principio del Consiglio federale e nulla osta della Cancelleria federale³.

Pareri critici sono stati per contro espressi in merito ai seguenti aspetti:

Alcuni partecipanti all'indagine conoscitiva deplorano il fatto che nel settore del voto elettronico si continua a parlare di «prove». A tal proposito si è fatto notare che, qualora il sistema

¹ Cfr. i pareri dei Cantoni ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, SO, BS, BL, SH, AR, SG, GR, AG, TG, VD, VS, NE, GE e JU, nonché di OSE, CP, UCS, PSS, PBD e PLR.

² Cfr. i pareri dei Cantoni ZH, BE, UR, UR, OW, GL, FR, SO, BS, BL, SH, AR, SG, GR, AG, TG, VD, VS, NE, GE e JU, nonché di ACS, OSE, UCS, PSS e PBD.

³ Cfr. i pareri dei Cantoni ZH, UR, SZ, OW, NW, GL, FR, BS, BL, SH, AR, SG, GR, AG, TG, VD, VS, NE, GE e JU, nonché di OSE, UCS e PSS.

venga esteso a tutto l'elettorato, la fase sperimentale dovrà essere chiusa e si dovrà procedere all'adeguamento della LDP⁴.

Il Cantone di Zugo ritiene poco appropriato trasferire talune disposizioni contenute nell'ODP in un'ordinanza della Cancelleria federale, poiché in tal modo la materia giuridica ne risulterebbe «smembrata». È inoltre dell'avviso che, con la revisione, nell'ordinanza della Cancelleria federale non verrebbero trasposte solo disposizioni di natura tecnica ma anche disposizioni fondamentali (segnatamente gli attuali art. 27d cpv. 2, 27e, 27f, 27g, 27h, 27i e 27j ODP). Queste disposizioni devono invece continuare a figurare nell'ODP.

Per il Cantone di Lucerna l'adozione di un'ordinanza della Cancelleria federale è una soluzione sensata, anche se potrebbe rivelarsi problematica nella misura in cui questi disciplinamenti si sottrarrebbero alla sfera d'influenza dei Cantoni.

Il Cantone di Zurigo e diversi Cantoni membri del Consorzio⁵ ritengono che in alcuni punti le responsabilità e le competenze siano delimitate in modo troppo poco preciso. I punti essenziali dovrebbero figurare nell'ordinanza, e più precisamente nell'autorizzazione di principio del Consiglio federale.

Diversamente dalla maggioranza dei Cantoni, Zugo esprime una critica di fondo per quanto riguarda la proposta di bipartire la procedura di nulla osta. A suo avviso, gli esecutivi cantonali dovrebbero collaborare con l'esecutivo federale per l'intera procedura. Anche il Cantone di Lucerna non ritiene necessario che venga concesso un nulla osta per ogni scrutinio.

I Cantoni di Zurigo, Neuchâtel e Obvaldo, nonché il PES e l'UCS considerano con favore la possibilità di non più spedire il materiale di voto in forma cartacea, accogliendo in tal modo l'idea di una procedura di voto on line dall'inizio alla fine.

Il Cantone di Ginevra rileva che le nuove basi legali permettono in linea di principio di continuare a utilizzare i sistemi attuali per lo svolgimento di prove.

4 Osservazioni in merito ai singoli articoli

Art. 27a Autorizzazione di principio del Consiglio federale

La bipartizione fra l'autorizzazione di principio accordata dal Consiglio federale e il nulla osta concesso dalla Cancelleria federale è una soluzione accolta da tutti i partecipanti, ad eccezione del Cantone di Zugo. La nuova struttura dovrebbe tuttavia comportare uno sgravio amministrativo e garantire ai Cantoni una maggiore flessibilità (in termini di tempo)⁶. Alcuni partecipanti all'indagine conoscitiva chiedono che la durata massima ammessa dell'autorizzazione di principio venga indicata nell'ODP⁷, oppure che si rinunci in maniera generale a una durata massima⁸. Il Cantone di Zurigo e l'Unione delle città svizzere chiedono che si precisi quali modifiche dei sistemi rientrano nell'ambito dell'autorizzazione di principio.

Il Cantone di Svitto propone che si rinunci, nell'ambito del rilascio dell'autorizzazione di principio, alla distinzione fra scrutinio e votazione popolare, dato che uno scrutinio può sempre implicare anche una nomina che richieda, in rapporto con l'elezione del Consiglio nazionale, un'autorizzazione di principio distinta. A suo avviso, è inoltre necessario che si chiarisca ciò che è compreso dall'autorizzazione di principio e ciò che è compreso invece dal nulla osta, e che si indichi che per gli scrutini cantonali e comunali non è necessaria alcuna autorizzazione.

⁴ Cfr. i pareri di PSS, UDC e UCS.

⁵ AG, FR, SO, SH, SG, GR e TG.

⁶ Cfr. i pareri dei Cantoni ZH, FR, SO, SH, AR, SG, GR, AG e TG.

⁷ GE, VD e PSS.

⁸ Pareri di VD e UCS. L'UCS propone un cpv. 3^{bis} dal tenore seguente: «Se il Cantone può dimostrare di possedere un'esperienza sufficiente di almeno quattro anni nel settore del voto elettronico e se presenta tutte le garanzie in materia di sicurezza, secondo gli articoli 27b e 27c, il Consiglio federale può accordargli d'ufficio un'autorizzazione di principio non limitata nel tempo.»

Rapporto sui risultati dell'indagine conoscitiva relativa alla revisione dell'ordinanza sui diritti politici (voto elettronico)

Il Cantone di Lucerna è dell'avviso che l'obbligo – descritto nel rapporto esplicativo – che impone ai Cantoni di redigere un rapporto intermedio dopo la prima prova di voto elettronico e un rapporto finale al termine della quinta prova, sia inutile e comporti un aumento del lavoro amministrativo.

Secondo i Cantoni di Friburgo, Soletta, Grigioni e Turgovia non è chiaro a che cosa si riferisca il capoverso 5.

Art. 27b Condizioni

I partecipanti all'indagine conoscitiva approvano la disposizione.

Il Cantone di Neuchâtel chiede che si precisi il termine «documenti».

L'UCS propone di stralciare l'aggettivo «sistematico» contenuto nella lettera a numero 5, in quanto questo elemento costitutivo della fattispecie riveste un'importanza minore.

Il Cantone di Ginevra approva la disposizione dell'articolo 27b, sempreché la lettera b non implichi una rimessa in questione del nulla osta dei sistemi esistenti.

Art. 27c Domanda

Praticamente tutti i partecipanti all'indagine conoscitiva approvano gli elementi che deve contenere la domanda di rilascio dell'autorizzazione di principio.

Per il Cantone di Ginevra non è chiaro che cosa si debba intendere per «misure finanziarie necessarie» da predisporre per lo svolgimento delle prove; da parte sua, il Cantone di Lucerna ritiene che tali misure siano prerogativa dei soli Cantoni.

Il Cantone di Friburgo rende attenti al fatto che la Confederazione è tenuta a informare tempestivamente i Cantoni su quelle che sono le (nuove) basi legali necessarie ad adempiere l'articolo 27c lettera b.

Art. 27d Contenuto dell'autorizzazione di principio

I pareri sono quasi tutti positivi⁹.

I Cantoni di Zurigo (per quanto riguarda le modifiche dei sistemi che rientrano nell'ambito dell'autorizzazione di principio), di Svitto (riguardo all'impiego del termine «scrutini») e di Zug (contrario a una suddivisione della procedura di autorizzazione) fanno riferimento alle loro osservazioni in merito all'articolo 27a.

Il PLR approva esplicitamente il fatto che nell'articolo 27d lettera c si parli di territori invece che di Comuni; in tal modo ne risulta agevolata l'inclusione degli elettori svizzeri all'estero.

Art. 27e Nulla osta della Cancelleria federale

L'introduzione di un nulla osta concesso dalla Cancelleria federale è accolta dalla maggioranza dei partecipanti, sempreché ciò non comporti un aumento degli oneri amministrativi¹⁰. Il Cantone di Zug è invece fundamentalmente contrario.

Una proposta di modifica presentata dal Cantone di Zurigo e dall'Unione delle città svizzere chiede che la Cancelleria federale sia obbligata a concedere il nulla osta entro un termine adeguato. In tal modo verrebbe garantita la possibilità di votare per via elettronica anche in caso di scrutini organizzati a breve scadenza.

I Cantoni di Lucerna, di Soletta e del Vallese ritengono che si debba rinunciare a un inoltro di domande sistematico e che occorra esigere una domanda di nulla osta solo nei casi in cui il sistema è stato modificato o sono intervenute altre modifiche essenziali.

⁹ ZH, BE, LU, GL, FR, SO, BL, SH, SG, GR, AG, TG, VD, NE, GE e JU, nonché OSE e UCS, si sono espressi chiaramente a favore della disposizione.

¹⁰ FR, SO, SH, SG, GR, AG, TG e ZH.

Art. 27f Limiti

Il capoverso 1 della disposizione, che estende all'intero elettorato la possibilità di votare per via elettronica, è accolto con favore¹¹.

Nel suo parere il Cantone di Basilea Città osserva che, così come enunciata, la disposizione impedirebbe la possibilità di tenere ancora in considerazione eventuali domande cantonali. Una situazione del genere potrebbe darsi nel caso in cui venissero approvate le domande di grandi Cantoni e che per questa ragione i limiti venissero già raggiunti. Questo problema potrebbe essere risolto inserendo alle lettere a e b dell'articolo 27f capoverso 1 l'espressione avverbiale «al massimo». Anche il PBD fa notare che i limiti non dovrebbero ostacolare i Cantoni.

Il Cantone di Neuchâtel approva il principio dell'estensione dell'elettorato ammesso a votare per via elettronica, ma propone che il limite venga portato dal 50 al 70 per cento degli aventi diritto di voto.

I Cantoni membri del Consorzio¹² e il Cantone di Zurigo respingono in modo esplicito il capoverso 2 e raccomandano di stralciarlo. La disposizione comporterebbe la necessità, onerosa sul piano amministrativo, di rilevare nel registro le «categorie specifiche»; categorie che tuttavia influenzerebbero i limiti in modo alquanto trascurabile. Il Cantone di Berna ritiene che il tenore della disposizione sia troppo vago, il Cantone di Appenzello Esterno reputa invece che si spinga troppo oltre.

L'OSE esprime il proprio consenso sul fatto che gli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto non vengono tenuti in considerazione nella verifica del rispetto dei limiti; dal canto suo, il Cantone di Soletta chiede che dai limiti non venga escluso nessun elettore.

Il Consiglio della parità di Egalité Handicap e il Cantone di Lucerna ritengono che la formulazione «segnatamente gli aventi diritto di voto ipovedenti» sia troppo restrittiva¹³.

Art. 27g Avanti diritto di voto con disabilità

La maggioranza dei partecipanti all'indagine conoscitiva approva il principio iscritto al capoverso 1, in base al quale occorre tenere conto delle esigenze degli aventi diritto di voto con disabilità; il Cantone di Berna pone la riserva che da tale principio non derivi alcun diritto legale.

Il Cantone di Soletta ritiene che il principio sia limitato dalle possibilità tecniche, oltre che dagli oneri finanziari e amministrativi, e che per tale ragione occorra precisare che le esigenze degli aventi diritto di voto con disabilità siano da tenere in conto «per quanto possibile».

Il Consiglio della parità di Egalité Handicap propone che non si parli di «avanti diritto di voto con disabilità, segnatamente gli ipovedenti» (cpv. 1), né di «avanti diritto di voto con disabilità» (cpv. 2), ma di «avanti diritto di voto che a causa di una disabilità non sono in grado di votare in modo autonomo». Anche l'Unione delle città svizzere rileva che il tenore della disposizione tiene conto unilateralmente delle necessità degli ipovedenti. Secondo l'UCS, almeno per le persone che non sono in grado di scrivere deve esserci la possibilità di votare per procura attraverso un canale di voto elettronico.

I Cantoni membri del Consorzio e il Cantone di Zurigo respingono il capoverso 2¹⁴ e propongono lo stralcio della disposizione. A loro avviso, le esigenze in materia di sicurezza devono essere le stesse per ogni utente e si dovrà cercare di elaborare una norma che permetta al maggior numero di elettori di votare per via elettronica. Il disciplinamento previsto richiederebbe un ingente onere amministrativo (p. es. anche a causa della necessità di inserire dati supplementari nel registro elettorale). Ritengono inoltre che il disciplinamento crei delle incer-

¹¹ Cfr. i pareri dei Cantoni ZH, BE, LU, ZG, NW, GL, FR, SO, BS, BL, SH, AR, SG, GR, AG, TG, VD, VS, NE, GE e JU, nonché di ACS, OSE, PSS e PLR.

¹² Cfr. i pareri dei Cantoni FR, GR, SO, SH, SG, AG e TG.

¹³ Il Consiglio della parità di Egalité Handicap propone invece il testo seguente: «segnatamente gli aventi diritto di voto che a causa di una disabilità non sono in grado di votare in modo autonomo».

¹⁴ Cfr. i pareri dei Cantoni FR, GR, SO, SH, SG, AG e TG.

Rapporto sui risultati dell'indagine conoscitiva relativa alla revisione dell'ordinanza sui diritti politici (voto elettronico)

tezze giuridiche, dato che la Cancelleria federale, in virtù della formulazione potestativa, ha in ogni momento la facoltà di definire esigenze supplementari per la configurazione dei sistemi.

Per il Cantone di Appenzello Esterno la disposizione è formulata in modo troppo vago e la sua portata non è chiara.

Il Cantone di Svitto ritiene che la formulazione «sempreché la sicurezza non ne risulti sostanzialmente penalizzata» contenuta nel capoverso 2 lasci un eccessivo margine di interpretazione.

Art. 27h Protezione dalle manipolazioni

Il capoverso 1 della disposizione è accolto dai partecipanti all'indagine conoscitiva¹⁵.

Solo il Cantone di Zugo è dell'avviso che i capoversi 1-3 e 5-8 del vigente articolo 27e ODP debbano continuare a essere disciplinati a livello di ordinanza, in quanto non sono di natura tecnica ma fondamentale.

I Cantoni di Vaud e di Appenzello Esterno ritengono che il capoverso 2 della disposizione non sia praticabile, dato che non è possibile controllare l'interdizione del voto per procura, rispettivamente è praticamente impossibile perseguire penalmente gli elettori svizzeri all'estero.

Da parte sua, l'UCS ritiene che il capoverso 2 impedirebbe a molte persone portatrici di handicap fisici la possibilità di votare per via elettronica.

Il Cantone di Berna critica l'inconsistenza sul piano sistematico dell'articolo 27h e propone che i due capoversi siano trasformati in due articoli distinti.

Art. 27i Verificabilità del voto elettronico

La disposizione è accolta dalla maggioranza dei partecipanti, che la reputano appropriata e praticabile¹⁶.

I Cantoni membri del Consorzio ritengono positivo, anche a livello di convivialità, il fatto che la verifica da parte degli elettori è facoltativa.

Il Cantone del Vallese reputa troppo vaghe le nozioni di «verificabilità» e di «controllo della plausibilità», mentre il Cantone di Zurigo chiede che vengano spiegate meglio nel rapporto. Da parte sua, il Cantone di Berna aggiunge che l'espressione «controllo della plausibilità» dovrebbe figurare nella rubrica dell'articolo. A suo avviso, andrebbe inoltre stralciata l'espressione «in altro modo» contenuta nel capoverso 2, dato che questa formulazione lascerebbe intendere che la verificabilità e il controllo della plausibilità non hanno lo stesso valore.

Per il Cantone di Appenzello Esterno l'ordinanza deve illustrare in modo chiaro quali sarebbero le conseguenze (giuridiche) nel caso in cui non fosse possibile verificare un voto o un risultato.

Il PPS chiede che il capoverso 3 venga precisato e che le linee generali del disciplinamento siano iscritte nell'ODP. Chiede inoltre che la pubblicazione del codice sorgente sia considerata parte integrante della verificabilità e che essa sia richiesta in modo esplicito. Anche il PES è favorevole alla pubblicazione del codice sorgente.

Art. 27j Affidabilità dei sistemi

La maggior parte dei pareri sono favorevoli alle disposizioni contenute nell'articolo 27j d-ODP.

I Cantoni di Ginevra e di Lucerna attirano l'attenzione sul fatto che questa disposizione pone esigenze più elevate ai canali di voto tradizionali. Di fatto, queste esigenze dovrebbero però valere solo per il voto elettronico e non avere effetti sugli altri canali.

¹⁵ Cfr. i pareri dei Cantoni ZH, BE, LU, GL, FR, SO, SH, AR, SG, GR, AG, TG, VD, NE, GE e JU, nonché di OSE e UCS.

¹⁶ Cfr. i pareri dei Cantoni ZH, BE, LU, GL, FR, SO, BL, SH, AR, SG, GR, AG, TG, VD, NE, GE e JU.

Art. 27k Impiego di un sistema gestito da terzi

I Cantoni membri del Consorzio, i Cantoni di Zurigo e del Giura, nonché l'OSE, il PES e il PLR approvano la possibilità di far capo a imprese private per lo sviluppo e la gestione dei sistemi. Il PLR sottolinea la necessità che queste imprese soddisfino le stesse esigenze poste agli attori statali.

Il PES esige che la Confederazione, in caso d'introduzione di un nuovo sistema, chieda espressamente la stretta collaborazione dei Cantoni. I Cantoni non devono avviare progetti IT in modo autonomo, bensì in cooperazione; gli elementi di software sviluppati in questa maniera devono essere resi liberamente accessibili per mezzo di licenze *open source*, in modo da sfruttare al meglio gli effetti sinergici.

Solo il PPS rifiuta in modo esplicito che si faccia capo a imprese private; inoltre chiede che la Confederazione metta a disposizione dei Cantoni una piattaforma per il voto elettronico.

Secondo il Cantone di Zurigo, dal tenore del capoverso 2 non risulta che la Cancelleria federale è parte contraente al contratto con terzi che disciplina i dettagli; in tal senso il rapporto è più esplicito. In qualità di autorità di approvazione, la Cancelleria federale non dovrebbe avere un ruolo del genere, e ad ogni modo non fino a quando non fornirà anche le prestazioni (finanziarie) disciplinate nel contratto. Sul piano formale, le autorità federali o la Confederazione Svizzera dovrebbero ad ogni modo essere parti contraenti. Se la disposizione venisse mantenuta, bisognerebbe precisare che i Cantoni mantengono la loro autonomia per quanto attiene la scelta dei loro partner contrattuali e il contenuto del contratto stesso. A titolo alternativo, il Cantone di Zurigo propone che la Cancelleria federale si limiti a svolgere un ruolo di coordinamento. Anche il Cantone di Svitto si è espresso criticamente sul ruolo della Cancelleria federale quale partner contrattuale.

Art. 27l Valutazione dei sistemi

I partecipanti all'indagine conoscitiva approvano la disposizione nel suo principio.

Per i Cantoni membri del Consorzio e il Cantone di Zurigo occorre precisare quali valutazioni sono necessarie per i diversi limiti.

Il PBD chiede controlli professionali e indipendenti.

Secondo il Cantone di Lucerna, la disposizione deve stabilire in modo esplicito che la valutazione dei sistemi è una condizione per lo svolgimento di prove con il voto elettronico.

Per il PPS la valutazione delle misure in materia di sicurezza è un compito permanente e indispensabile per garantire la sicurezza del voto elettronico.

Il Cantone di Neuchâtel chiede che si precisi il nome dell'ente esterno indipendente riconosciuto dalla Cancelleria federale.

Il Cantone di Berna propone due modifiche: in primo luogo, il capoverso 1 lettera a deve precisare da quale organo emanano i *requisiti in materia di sicurezza* da soddisfare; in secondo luogo, l'espressione «requisiti in materia di sicurezza» contenuta nel capoverso 1 lettera b deve essere sostituita dall'espressione «misure di sicurezza», dato che si tratta dell'attuazione dei requisiti in materia di sicurezza.

Per i Cantoni membri del Consorzio e i Cantoni di Zurigo e di Appenzello Esterno occorre precisare che cosa si intende con l'espressione «rilevante modifica del sistema» contenuta nel capoverso 2.

Art. 27m Informazione degli aventi diritto di voto

La maggioranza dei partecipanti all'indagine conoscitiva approva il fatto che gli aventi diritto di voto devono essere informati in modo comprensibile sull'organizzazione, la tecnica e la procedura del voto elettronico¹⁷.

¹⁷ Cfr. i pareri dei Cantoni AR, BE, LU, GL, FR, SO, BL, VD, VS, NE, GE, JU e SZ, nonché di OSE e UCS.

Rapporto sui risultati dell'indagine conoscitiva relativa alla revisione dell'ordinanza sui diritti politici (voto elettronico)

I Cantoni di Zurigo e di Soletta attirano l'attenzione sulla necessità che agli elettori vengano forniti chiarimenti sull'utilizzazione del voto elettronico piuttosto che sui suoi dettagli tecnici. I termini «tecnica» e «procedura» devono pertanto essere sostituiti da «svolgimento» rispettivamente «procedimento».

I pareri riguardo al capoverso 2 sono contrastanti:

- **Positivi:** i Cantoni di Basilea Campagna, Vaud, Vallese, Neuchâtel, Ginevra e Giura, nonché l'OSE, il PSS, il PBD e il PLR sono favorevoli al disciplinamento proposto.
- **Negativi:** i Cantoni di Zurigo, Berna, Lucerna, Friburgo, Soletta, Sciaffusa, San Gallo, Grigioni, Argovia e Turgovia si oppongono alla disposizione e ne richiedono lo stralcio, perlomeno per quel che riguarda le disposizioni derogatorie per i Cantoni ospitati.

I Cantoni membri del Consorzio e il Cantone di Zurigo temono che il disciplinamento proposto possa favorire l'introduzione «di soppiatto» del principio della trasparenza, valido a livello federale, anche in quei Cantoni che non lo conoscono. Chiedono che si tenga conto dei diversi contesti giuridici cantonali. Per il rimanente, il Cantone di Zurigo è del parere che la disposizione sull'osservazione di votazioni e la determinazione dei risultati, elaborata nel quadro dell'attuale revisione della LPD (art. 85 AP-LDP), sia sufficiente.

I Cantoni di Berna e di Lucerna, ospitati nel sistema del Cantone di Ginevra, ritengono che sia superfluo rendere accessibili a rappresentanti degli aventi diritto di voto gli atti compiuti dalle autorità dei due Cantoni, in quanto ne risulterebbe un raddoppiamento inutile delle strutture¹⁸. Il Cantone di Lucerna chiede pertanto che per i Cantoni ospitati si trovi una soluzione speciale. Il Cantone di Berna è dell'avviso che gli atti compiuti dalle autorità in relazione al voto elettronico non debbano sottostare a un controllo più severo di quello riservato ai canali di voto convenzionali.

Il Cantone di Appenzello Esterno e l'UCS segnalano che non è chiaro quale documentazione debba essere accessibile.

Per il Cantone di Svitto non è chiaro che cosa si debba intendere per «rappresentanti degli aventi diritto di voto» e come questi rappresentanti vengano designati.

Il PPS chiede che l'accessibilità sia garantita a *tutti* gli aventi diritto di voto.

Art. 27n Consulenza scientifica

I Cantoni membri del Consorzio e il Cantone di Zurigo chiedono che l'onere dei Cantoni per la consulenza scientifica sia limitato e che l'accento sia posto sulla determinazione corretta, e possibilmente rapida, dei risultati. Il Cantone di Zurigo propone di prevedere, al capoverso 1, una partecipazione ai costi della Confederazione, quando è quest'ultima a ordinare un rilevamento di dati.

Secondo i Cantoni membri del Consorzio e i Cantoni di Zurigo, di Vaud e di Appenzello Esterno occorre precisare quali sono i dati statistici che devono essere trasmessi conformemente al capoverso 4.

Il Cantone di Berna propone che i capoversi 2-4 vengano disciplinati nell'ordinanza della Cancelleria federale e che si stralci la disposizione contenuta nel secondo periodo del capoverso 4. Non deve essere istituito alcun obbligo legale alla trasmissione delle risultanze delle ricerche.

Art. 27o Firma per via elettronica di domande di referendum e iniziative popolari federali

La maggioranza dei partecipanti all'indagine conoscitiva accoglie la disposizione. Essa è approvata in modo esplicito da PES, PLR e OSE.

Il Cantone del Giura propone che in questo contesto si utilizzi SuisseID. A un maggiore utilizzo di SuisseID è favorevole, in linea generale, anche il PES.

¹⁸ Analogamente all'UCS.

Rapporto sui risultati dell'indagine conoscitiva relativa alla revisione dell'ordinanza sui diritti politici (voto elettronico)

I Cantoni di Obvaldo e di Uri raccomandano di posticipare le pertinenti prove e di mettere a punto anzitutto il voto elettronico.

I Cantoni di Appenzello Esterno, di Vaud e del Vallese rilevano che i requisiti sono formulati in modo troppo vago e che le condizioni che regolano le prove risultano pertanto poco chiare.